

## Incarichi a dipendenti pubblici Senza autorizzazione penalità più forti ai committenti privati

**Stefano Pozzoli**

Tra i tanti adempimenti che riempiono l'agenda di queste settimane, ve n'è uno forse sottovalutato, nato dall'articolo 61, comma 4 del Dl 112/2008. La norma, che integra l'articolo 53, comma 14 del Dlgs 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), contiene la previsione che entro il 31 dicembre di ogni anno «il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente a oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza».

La norma, apparentemente irrilevante sul piano degli effetti pratici, consente però di riportare l'attenzione su una disciplina che ha i suoi effetti non solo sul rapporto di lavoro tra Pubblica amministrazione ed i suoi addetti, ma anche su chi ponga in essere una collaborazione retribuita con il dipendente pubblico e prevede in caso di inadempienza pesanti sanzioni.

L'articolo 53 in questione obbliga il dipendente pubblico che voglia prestare una propria attività retribuita per terzi ad essere autorizzato dal proprio ente, che è tenuto a verificarne le compatibilità di diritto e di fatto (comma 5). Nessuno può conferire incarichi a dipendenti pubblici senza avere acquisito preventivamente tale autorizzazione.

Fin qui niente di strano. Il problema sono appunto le sanzioni che si differenziano a seconda che chi conferisce l'incarico sia definibile a sua volta come amministrazione (comma 8) o come ente pubblico economico e soggetto privato (comma 9). In entrambi i casi il compenso erogato al dipendente viene acquisito dall'amministrazione di origine, ma nel caso di enti pubblici economici e soggetti privati viene anche applicata una sanzione pari a due volte l'importo

corrisposto.

La norma, poi, al successivo comma 11 prevede che entro il 30 aprile di ogni anno chi ha dato incarichi a dipendenti pubblici debba farne comunicazione alla amministrazione di provenienza, che dovrà poi a sua volta (ma ne ha già notizia dal dipendente o comunque ha tutti i mezzi per saperlo autonomamente) trasmettere l'informazione alla Funzione pubblica (comma 12).

Anche l'inadempienza di cui al comma 11 viene sanzionata ai sensi del comma 15: per le amministrazioni con il divieto di attribuire nuovi incarichi a dipendenti pubblici fino a quando non si mettano in regola, per gli enti pubblici economici e per i soggetti privati con il pagamento del doppio dell'importo corrisposto.

Il peso di questa sanzione, e il trattamento differenziale tra soggetti a fronte della stessa inadempienza, comportano dei forti dubbi di costituzionalità. La diversità di trattamento, infatti, è del tutto immotivata (si tratta di mandare la stessa comunicazione per l'identico fine), e l'entità della sanzione è visibilmente non proporzionata all'inadempienza: se è stato dato un incarico, regolarmente autorizzato,

nei termini debba pagare il doppio all'Erario.

Resta un problema interpretativo di non poco conto, che riguarda le società partecipate dagli enti locali, che spesso fruiscono di questo genere di rapporti. Se si tratta di società in house, che agiscono quindi in «immedesimazione organica» con la pubblica amministrazione, è da ritenere che ad esse vada riconosciuto lo status di cui al comma 8, e che quindi non debba essere applicata la sanzione pecuniaria, ma solo l'interdizione a conferire nuovi incarichi fino all'avvenuta comunicazione.

Più delicata è la situazione delle società miste, anche se pure in questo caso la loro attrazione alla sfera della Pa, e l'orientamento della giurisprudenza amministrativa ad attrarle in ambito pubblicistico, fa propendere per la stessa tesi.

### CONSEGUENZE

In questa ipotesi l'omissione impone il pagamento di una somma pari al doppio del compenso

### IL TRATTAMENTO

Le stesse regole valgono anche per gli enti economici. Le società «in house» possono essere equiparate alla Pa

per 10 mila euro è assurdo prevedere che chi ha dimenticato di inviare una mera comunicazione

